

Pubblicato il 23/11/2016

N. 07419/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 09161/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9161 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gelsomina Cimino C.F. CMNGSM72A61A717Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto, 116;

*contro*

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Liceo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

della scheda di valutazione del -OMISSIS-relativa al risultato finale, contenente la dichiarazione di non ammissione alla classe successiva dell'alunna, nonché del connesso verbale del Consiglio di Classe, recante giudizio di non ammissione, in data -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e del Liceo -OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il vizio della notifica dell'atto introduttivo, rilevato nell'ordinanza cautelare collegiale del 14/9/2016, risulta essere stato sanato dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Ritenuto altresì che l'istanza cautelare, allo stato degli atti e delle deduzioni delle parti, sia da accogliere essendo presenti sia l'elemento del danno grave e irreparabile sia quello del *fumus boni iuris* in relazione alla situazione della minore, che deve pertanto essere ammessa alla classe successiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina all'Istituto scolastico resistente di ammettere la minore alla classe successiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10/7/2017, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emanuela Loria**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.